



Decreto Dirigenziale n. 258 del 20/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 8, DEL D.L.VO 152/06 ALLA DITTA TERRANOSTRA SOC. AGR. A R.L. CON SEDE LEGALE IN SESSA AURUNCA (CE) ALLA LOCALITA' STRACCIASACCA - MASSERIA MARRA SNC E STABILIMENTO IN PIETRAMELARA (CE) ALLA STRADA PROVINCIALE 183 KM 3.000 - LOCALITA' PANTANO, PER L'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI ORTOFRUTTICOLI.

IL DIRIGENTE**PREMESSO**

- a. che l'art. 269, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che lo stabilimento della ditta TERRANOSTRA Soc. Agr. a r.l. con sede legale in Sessa Aurunca (CE) alla Località Stracciasacca – Masseria Marra snc e stabilimento in Pietramelara (CE) alla Strada Provinciale 183 Km 3.000 – Località Pantano, esercente l'attività di trasformazione prodotti agricoli ortofrutticoli, è autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs 152/06 con Presa d'Atto dell'adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, comma 3, prot. n. 0638486 del 31/08/2012 di questo Settore;
- d. che il sig. Cantile Claudio, nato a Villa di Briano (CE) il 03.04.1957, legale rappresentante della ditta TERRANOSTRA Soc. Agr. a r.l. con sede legale in Sessa Aurunca (CE) alla Località Stracciasacca – Masseria Marra snc e stabilimento in Pietramelara (CE) alla Strada Provinciale 183 Km 3.000 – Località Pantano, ha presentato, ai sensi del comma 8 dell'art. 269 citata normativa, domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale consistente tra l'altro nell'incremento della quantità di materie prime utilizzate e dell'installazione di un generatore della potenzialità termica pari a 7,665 MW;
- e. che allegata alla domanda acquisita al protocollo in data 12.09.2012 prot. n. 0670173, ed alla successiva relazione integrativa a firma di tecnico abilitato è stato attestato il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative e nella quale si rileva che le materie prime sono:

POMODORI	Max 80 q/h = 640 q/giorno
FRUTTA VARIA	50-200 q/giorno
Olio combustibile BTZ	Max 40 q/giorno
Gasolio	200 l/giorno per produzione energia elettrica

RILEVATO

- a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 09.11.2012, il cui verbale si richiama, ha rinviato l'espressione definitiva del proprio parere per acquisizione di documentazione integrativa;
- b. che la ditta in data 23.11.2012 prot. n. 0865064 ha inviato la documentazione richiesta dalla CdS;
- c. che la Conferenza di Servizi, riconvocata il 14.12.2012, il cui verbale si richiama, preso atto della documentazione integrativa, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con la prescrizione di installare un idoneo sistema di abbattimento per gli NO_x in corrispondenza del generatore di potenza termica pari a 7,665 MW, prima della messa in esercizio dello stesso, dandone riscontro a questo Settore e a tutti gli Enti;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza dei Servizi, alle emissioni in atmosfera lo stabilimento gestito dalla ditta TERRANOSTRA Soc. Agr. a r.l. con sede legale in Sessa Aurunca (CE) alla Località Stracciasacca – Masseria Marra snc e stabilimento in Pietramelara (CE) alla Strada Provinciale 183 Km 3.000 – Località Pantano, per l'attività di trasformazione prodotti agricoli ortofrutticoli;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 09 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **Autorizzare** la ditta TERRANOSTRA Soc. Agr. a r.l. con sede legale in Sessa Aurunca (CE) alla Località Stracciasacca – Masseria Marra snc e stabilimento in Pietramelara (CE) alla Strada Provinciale 183 Km 3.000 – Località Pantano, all'emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., per l'attività di trasformazione prodotti agricoli ortofrutticoli, come di seguito specificate:

EMISSIONI	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Generatore Vapore Oreste Luciani (Impianto termico alimentato a olio combustibile (BTZ) con potenzialità pari a 7,665 MW)	Polveri Ossidi di Azoto come NO ₂ Ossidi Zolfo come SO ₂	Idoneo sistema di abbattimento per gli NO _x
E2	Generatore Vapore Bono Sud (Impianto termico alimentato a olio combustibile (BTZ) con potenzialità pari a 0,85 MW)	Polveri Ossidi di Azoto come NO ₂ Ossidi Zolfo come SO ₂	-----

2. **Obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con **cadenza annuale**, e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Caserta della G.R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
 - 2.5. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del Dlgs n. 152/06;
 - 2.6. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.6.1. comunicare, almeno 15 giorni prima, agli Enti di cui al punto 2.4. la data di messa in esercizio dei nuovi impianti, con la prescrizione di installare un idoneo sistema di abbattimento per gli NO_x in corrispondenza del generatore di potenza termica pari a 7,665 MW, prima della messa in esercizio dello stesso, dandone riscontro a questo Settore e a tutti gli Enti;
 - 2.6.2. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

- 2.6.3. effettuare, per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti ed analisi delle emissioni prodotte;
- 2.6.4. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni, al settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta della Giunta Regionale, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento provinciale ARPAC di Caserta
- 2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.7.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento o il rinnovo dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
- 3. **Precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 4. **Demandare** all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
- 5. **Stabilire** che:
 - 5.1 gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata
 - 5.2 gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06;
- 6. **Notificare** il presente provvedimento alla ditta "TERRANOSTRA Soc. Agr. a r.l."
- 7. **Inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Pietramelara (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL Caserta ex CE/1 – dist. 31, all'ATO2 e all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta.
- 8. **Inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dr. ssa Maria Flora Fragassi